

# CRAL GRUPPO UNIPOL

## STATUTO SOCIALE

### Costituzione e scopi

Art. 1 – Il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori del GRUPPO UNIPOL, costituito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 20/05/1970 n. 300, è una associazione volontaria senza fini di lucro, i cui scopi sono quelli di promuovere ed attuare iniziative in favore degli iscritti nel campo culturale, ricreativo e sportivo, nonché la realizzazione di servizi ed opere sociali.

Allo scopo di uniformarsi alle nuove regole del Codice del Terzo Settore il CRAL GRUPPO UNIPOL modifica la sua denominazione in "CRAL GRUPPO UNIPOL APS"

Art. 2 – Il CRAL GRUPPO UNIPOL APS ha sede legale in Firenze e svolge la sua attività secondo le norme del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme del Codice del Terzo Settore e del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.

Oltre a quelle già presenti, potranno essere istituite sedi o dipendenze a cura del Consiglio Direttivo. Il CRAL ha un proprio sito internet: [www.cralgruppounipol.it](http://www.cralgruppounipol.it)

### I soci

Art. 3 – L'iscrizione al CRAL GRUPPO UNIPOL APS è aperta ai dipendenti ed ai pensionati delle aziende del Gruppo, delle aziende collegate al Gruppo, agli agenti del Gruppo ed ai loro dipendenti e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti anche dei familiari dei soci e di terzi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- c) Organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
- d) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Art. 4 – Possono divenire soci coloro che possiedono i requisiti dei cui all'art. 3. E' consentita l'iscrizione del coniuge superstite di socio ordinario. I genitori, il coniuge/convivente, i figli del socio ordinario possono partecipare alle iniziative del Cral usufruendo dello stesso trattamento. Il venir meno dei requisiti di appartenenza al Gruppo previsti al momento dell'iscrizione non determina la decadenza da socio.

Art. 5 – Le domande d'iscrizione al CRAL saranno ratificate dal Consiglio Direttivo che verificherà la sussistenza dei requisiti statutari del richiedente e deciderà sull'ammissione. In caso di non ammissione, che deve essere comunque motivata, è ammesso ricorso all'assemblea entro 60 giorni. L'assemblea deciderà nella prima seduta utile.

Art. 6 – I soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione annua che, su proposta del Consiglio Direttivo, viene deliberata dall'Assemblea. La quota è dovuta per intero anche per frazioni di anno e il mancato pagamento determina la decadenza da socio.

Art. 7 – La qualifica di socio si perde per:

- morte;
- dimissioni;
- mancato pagamento della quota annua;
- esclusione per gravi motivi, deliberata dal collegio dei probiviri.

In caso di perdita della qualifica di socio non saranno riconosciuti indennizzi o compartecipazioni di sorta.

### **Gli organi sociali**

Art. 8 – Sono organi del CRAL:

- l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente,
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri

## **L'Assemblea dei Soci**

Art. 9 – L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, non oltre il mese di maggio:

- a) per discutere e approvare il bilancio consuntivo e le proposte in ordine all'attività programmata per l'anno in corso;
- b) per provvedere alla nomina della commissione elettorale incaricata di presentare le nuove liste elettorali indicando in tal caso il numero dei componenti il direttivo da eleggere;
- c) per discutere gli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.

Può inoltre essere convocata su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci. In questo caso deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di consegna della richiesta.

Art. 10 – L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità. Deve essere convocata per deliberare sulle modifiche statutarie o quando ne venga fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria deve anche essere convocata, per le delibere conseguenti, in caso di scioglimento del CRAL e per la nomina del liquidatore.

Art. 11 – La convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere comunicata, mediante avviso affisso in bacheca presso la Sede e pubblicato sul sito Internet del Cral, almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'avviso dovrà specificare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, se vi partecipano la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Ai fini del quorum costitutivo si terrà conto anche dei soci presenti per delega.

L'Assemblea elegge il proprio presidente e il segretario. Il presidente controlla la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni, il segretario ne redige i verbali che saranno sottoscritti dal medesimo e dal presidente. Le votazioni avvengono di norma per voto palese; solo nel caso di voto sulle persone, potrà essere richiesto il voto segreto. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

Copia del verbale dell'Assemblea dovrà essere affissa presso la Sede e pubblicata sul sito Internet del Cral per 15 gg..

Art. 12 – Ogni socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante apposita delega.

Ciascun socio può rappresentare per delega massimo 5 (cinque) soci; la validità delle deleghe sarà controllata dal segretario dell'Assemblea.

## **Il Consiglio Direttivo**

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

Esso nomina tra i membri eletti il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore/Economo, il Comitato Esecutivo.

Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione chiamando alla carica il primo dei non eletti oppure, in mancanza, ricorrendo alla cooptazione di un socio particolarmente meritevole. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

La comunicazione dovrà essergli inviata per iscritto e parimenti per iscritto dovrà essere comunicata l'accettazione.

Art. 14 – Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è indetta, di norma, con un preavviso di cinque giorni lavorativi mediante avviso personale che porterà accluso l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica e, in caso di pari anzianità di nomina, dal più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti da un Consigliere all'uopo nominato segretario, vengono firmati dal Presidente ed affissi entro dieci giorni presso la Sede.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del CRAL che non siano statutariamente riservati all'Assemblea:

- formula i regolamenti interni;
- redige il bilancio consuntivo e un programma di massima delle attività;
- dirige e regola il funzionamento del CRAL e ne determina le singole attività nei limiti e nelle forme previste dal bilancio e dallo statuto
- delibera in merito all'apertura dei conti corrente bancari e postali.

Il Consiglio Direttivo garantirà che tutte le attività poste in essere per il perseguimento degli scopi dell'associazione siano effettuate nel più scrupoloso rispetto della normativa vigente.

## **Il Presidente**

Art. 16 – Il Presidente rappresenta legalmente il CRAL con uso della firma sociale nei confronti sia dei terzi che in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere più anziano in carica.

## **L'organo di controllo**

Art. 17 – L'Organo di Controllo è composto di tre membri, eletti contestualmente al Consiglio Direttivo, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Le attribuzioni dell'Organo di Controllo sono quelle stabilite dal Codice Civile in materia di società, in quanto compatibili.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del codice civile. Trattandosi di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

## **Il Collegio dei Probiviri**

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti contestualmente al Consiglio Direttivo tra i soci che abbiano un'anzianità lavorativa all'interno di una o più aziende del Gruppo, superiore a dieci anni. Questi restano in carica per tre anni.

## **Il rendiconto economico**

Art. 19 – Il CRAL redige ed approva il rendiconto economico per ogni anno solare. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo presenta all'Organo di Controllo il bilancio consuntivo con tutti i documenti giustificativi, ed affigge una copia del bilancio presso la sede sociale e sul sito Internet del Cral. Il bilancio consuntivo verrà sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Il bilancio deve rimanere affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito Internet del Cral per i 15 (quindici) giorni successivi alla sua approvazione.

## **La commissione e il regolamento elettorale**

Art. 20 – La commissione elettorale, nominata ai sensi dell'art. 9, si compone di cinque soci, non candidabili agli organi collegiali.

Il suo compito è quello di provvedere a:

- indire le elezioni;
- compilare le liste dei candidati alle cariche del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, esponendole nella sede del CRAL e pubblicandole sul sito internet almeno dieci giorni prima delle elezioni;
- presiedere alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio verbalizzando i risultati ottenuti dai vari candidati. A parità di voti verrà data la precedenza al socio con maggiore anzianità sociale.

Ogni socio ha diritto di votare per un numero massimo di due terzi di candidati rispetto agli eleggibili per il Consiglio Direttivo e di due candidati per l'Organo di Controllo e dei Probiviri.

## **Disposizioni generali**

Art. 21 – L'iscrizione al CRAL implica l'accettazione del presente Statuto e l'impegno ad un comportamento consono alle regole del vivere civile. Il Consiglio Direttivo può, in caso di grave violazione di tali regole, procedere alla sospensione, per un periodo da uno a sei

mesi e, nei casi più gravi, proporre l'espulsione al Collegio dei Probiviri. I provvedimenti dovranno comunque essere ratificati e, nel caso dell'espulsione deliberati, dal Collegio dei Probiviri entro e non oltre trenta giorni. Nel caso di gravi violazioni statutarie da parte di membri del Consiglio Direttivo, la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare spetta al Collegio dei Probiviri.

Art. 22 – Tutte le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, nonché l'esclusione dei soci per gravi motivi, saranno sottoposte unicamente e inderogabilmente alla competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ma con il rispetto del contraddittorio. La decisione sarà inappellabile.

Art. 23 – Il patrimonio del CRAL è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti ad esso ed è incrementato:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato delle iniziative sociali;
- c) dai contributi e dalle elargizioni erogati volontariamente da Enti o persone;

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale è stata costituita l'associazione. In caso di scioglimento della stessa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o in beneficenza.

Art. 24 – Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in Firenze, presso la sede sociale di Piazza Libertà n° 2 il 10 marzo 2020.